

I COMPITI E I DUBBI APERTI SULLE NUOVE FUNZIONI
PREVISTE DALLA RIFORMA NEI PRIMI CICLI DI ISTRUZIONE

I TUTOR SI PREPARANO AL DEBUTTO

NON NASCE UNA FIGURA PROFESSIONALE DIVERSA, MA LE RESPONSABILITÀ DI CHI ASSUME
L'INCARICO SONO ONEROSE. DEVE COMUNQUE GARANTIRE 18 ORE DI INSEGNAMENTO

di Carlo Barbieri da Il Sole 24 Ore del 19 luglio 2004

Forse l'argomento più gettonato della riforma della scuola (legge 53/2003) è proprio quello che riguarda il tutor e le funzioni tutoriali. I motivi sono diversi: oggetto nuovo e quindi di incerta interpretazione; qualche paura tra i docenti per un'eventuale prevaricazione del professore nominato; motivazioni non sempre e non da tutti condivise circa l'utilità pedagogica della sua funzione.

Le acque si sono successivamente un po' calmate a seguito della precisazione del comma 5 dell'articolo 7 del Dlgs 59/2004 ove si afferma che tutti i docenti sono responsabili delle finalità della scuola e hanno contitolarità didattica della classe cui sono assegnati. Oggi, inoltre, la tendenza più diffusa è quella di far assegnare il tutor dal consiglio di classe e/o dal collegio dei docenti secondo precisi criteri quali: possesso di competenze relazionali, (in particolare nei confronti degli adolescenti), formazione al ruolo e così via.

La funzione tutoriale è una innovazione prevista per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 11 Dlgs 59, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria concorre, prioritariamente, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge le seguenti funzioni: assistenza tutoriale a ciascun alunno; rapporto con le famiglie, orientamento per le scelte delle attività opzionali; coordinamento delle attività didattiche ed educative; cura della documentazione del percorso formativo (si veda il dettaglio nel glossario a sinistra).

Il docente a cui sono stati affidati questi compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli studenti non inferiore alle 18 ore settimanali. Comunque lo svolgimento dell'attività "arricchita" richiede sì il possesso di una specifica formazione, ma non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, perché le funzioni rientrano nel profilo professionale del docente, il che esclude, in modo sicuro, un rapporto di sovraordinazione sugli altri insegnanti.

Non solo, ma nelle delicate attività relative alla documentazione, alla valutazione e all'orientamento, il tutor si avvarrà dell'apporto degli altri docenti in considerazione della contitolarità (pari responsabilità didattica) degli insegnamenti sullo stesso gruppo classe.

Ovviamente, esaminando attentamente le cinque funzioni tutoriali, emergono alcune incertezze interpretative peraltro previste e rimandate a opportuni approfondimenti e confronti nelle sedi competenti.

Anche per la soglia minima di 18 ore di insegnamento è pensabile che le ore si svolgano sia in una sola classe sia in più classi aggregate come potrebbe accadere quando ci si trova di fronte a piccoli plessi. Oppure in due classi parallele, che possono organizzarsi intrecciando attività frontali e attività laboratoriali.

A prescindere comunque dagli esiti di ulteriori indicazioni che arriveranno da approfondimenti e confronti sembra possibile elencare alcuni criteri ai quali le scuole possono ispirare le loro scelte: 1) rispetto del concetto di «contitolarità didattica»; 2) le funzioni educative particolarmente delicate, quali quelle relative ai rapporti con gli alunni e loro famiglie, devono essere sviluppate collegialmente con l'intervento dei docenti della classe; 3) considerare tutti gli insegnanti su un medesimo piano senza operare discriminazioni di qualsiasi tipo.

GLOSSARIO

Ecco cosa fa il tutor in base all'articolo 7 del Dlgs 59/2004

- Assistenza agli studenti: informa chiaramente gli alunni sugli obiettivi della scuola.
 - 1) Rende edotto ciascun alunno dei suoi doveri e delle sue responsabilità;
 - 2) crea con gli alunni il percorso didattico;
 - 3) li guida nelle ricerche e nello svolgimento dei loro compiti;
 - 4) li guida nelle incertezze e nei dubbi;
 - 5) sostiene, incoraggia e consiglia gli alunni nei loro comportamenti.

- Rapporto con le famiglie.
 - 1) Allestisce riunioni per esaminare e approvare attività, orari, Pof;
 - 2) realizza incontri individuali ordinari e straordinari aventi per oggetto il comportamento degli alunni e il loro rendimento;
 - 3) crea iniziative parascolastiche comprendenti le famiglie.

- Orientamento nella scelta delle attività opzionali.
 - 1) Nei confronti degli alunni: discute di problemi generali relativi alle attività di libera scelta;
 - 2) nei confronti delle famiglie: prepara incontri e interventi per la discussione di problemi inerenti la scuola e gli alunni.

- Coordinamento delle attività didattiche ed educative.
 - 1) Prepara piani di studio e percorsi formativi individuali e di gruppo;
 - 2) programma attività interdisciplinari e percorsi formativi;
 - 3) coordina incontri e assume decisioni sugli orari; responsabilizza gli studenti sull'uso di materiali e attrezzature.

- Cura della documentazione del percorso formativo.
 - 1) Formalizza oggetti di verifica didattica quali relazioni, compiti in classe, interrogazioni, commenti, esposizioni varie;
 - 2) predispone strumenti per documentare contributi delle famiglie;
 - 3) seleziona le prove per il portfolio;
 - 4) approva le iniziative degli alunni utili per il portfolio.

IL CONTRATTO: REBUS BUSTA PAGA

di C. Ba.

Le perplessità e (a volte) l'ostilità sulla figura del tutor sono legate non solo alla paura di una "supremazia" ma anche a questioni di compenso. Il Dlgs 5/9/2004 ripropone quanto stabilito dalla legge 53/2003, che si limitava a prevedere gli oneri aggiuntivi per l'attuazione degli anticipi di iscrizione. Nulla dice sul tutor per il quale, dunque, il Miur dovrebbe erogare risorse finanziarie aggiuntive. Fino a oggi, tuttavia, non ancora messe in cantiere.

Sulla vicenda del compenso si gioca, però, una partita tutta aperta. Nelle intenzioni della riforma il tutor non è una nuova figura professionale.

Di conseguenza, il compenso per chi svolge l'incarico dovrebbe comportare un budget complessivo di portata limitata. Le cose, però, non sembrano così semplici: il tutor deve garantire 18 ore di insegnamento frontale e, inoltre, deve sobbarcarsi un compito sicuramente complesso, completo e di grande importanza. Sorge inoltre il dubbio che l'obbligatorietà dell'incarico a svolgere la funzione tutoriale possa essere in contrasto con il vigente contratto collettivo (siglato il 24 luglio 2003). Tutti motivi di potenziale conflitto tra il ministero e le organizzazioni sindacali.